

Le particolarità. Cassette di sicurezza, gioielli e opere d'arte

La polizza assicurativa tra le prove

■ La **disclosure** riguarda anche il contenuto delle cassette di sicurezza, i gioielli, le opere d'arte e i contanti prelevati dai conti. Vediamo quali sono le problematiche legate a questi casi.

Cassette di sicurezza

Un problema analogo a quello dei contanti (si veda l'articolo in alto) riguarda la situazione in cui il denaro (o altri beni) è stato depositato in passato in cassetta di sicurezza. Questo problema si estende anche a molti casi di disclosure internazionale, con la variante che, ovviamente, le cassette sono tenute in banche estere. Diventa estremamente difficile dimostrare che i beni erano presenti già a partire da una certa data; anche in tali situazioni diventerà rilevante ricostruire la genesi dei contanti e fornire tutti gli elementi e i riscontri possibili: la presenza di fatti ed elementi che giustificano l'anzianità delle somme, l'esistenza di precedenti forme di deposito delle stesse somme (si pensi ai libretti al portatore), anche le modalità di accesso alla cassetta (tempistica) qualora possano essere significative.

Metalli, gioielli e opere d'arte

La stessa questione si pone anche per queste attività, peraltro espressamente richiamate tra quelle regolabili dalla circolare 10/E del 13 marzo. Solo in casi limitati esiste una documentazione dell'acquisto (tipicamente, la ricevuta da parte delle case d'aste o delle gallerie). Nella maggior parte dei casi si tratta di beni appartenenti al contribuente da così tanti anni che non esiste alcun documento probatorio sulla data di provenienza. In alcuni casi l'esistenza a una certa data potrebbe essere giustificata da polizze di assicurazione ovvero da partecipazioni a mostre o da segnalazioni nell'ambito di libri. La questione assume poi rilievo an-

che ai fini del quadro RW: in linea di principio questi beni devono essere indicati al costo di acquisto, in assenza conta il valore di mercato: per gli anni precedenti il 2013 la circolare 45/E del 2010 aveva chiarito che «qualora il costo di acquisto non sia documentabile si deve riportare il valore normale del bene eventualmente risultante da un'apposita perizia di stima». La circolare 38/E del 2013 (paragrafo 1.4.2) è sostanzialmente allineata.

Prelievi dai conti

Sempre in tema di attività connesse alla disclosure, un aspetto delicato riguarda la situazione di chi ha prelevato contanti dai conti esteri e ora li detiene direttamente. Facciamo un esempio tipico: pensiamo a un soggetto titolare di un conto svizzero con 300mila euro che, nel corso del tempo, ha prelevato 100mila euro in contanti. Ora si tratta di regolarizzare la violazione originaria, e quindi di presentare una disclosure tarata sull'importo di 300mila euro. È evidente che l'eventuale somma in contanti, ad esempio a disposizione in una cassetta di sicurezza, manterrà il link logico con i prelievi dal conto e non potrà essere considerata in nessun modo reddito. Nel caso in cui la somma sia in Italia rimane l'esigenza di poter versare alle banche italiane i 100mila euro in contanti, che a questo punto sono diventati ufficiali.

È da ritenere che l'operazione post disclosure sarà possibile in quanto nell'ambito della procedura di emersione saranno stati effettuati tutti i riscontri e le riconciliazioni dovuti. In questa ipotesi non dovrebbero nemmeno scattare le usuali segnalazioni delle operazioni sospette.

**P.Cep.
R.Lu.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

